



REGIONE AUTÓNOMA
DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA
DELLA SARDEGNA

REGIONE SARDEGNA

Agenzia Sarda per le Politiche Attive del Lavoro

AVVISO PUBBLICO

FONDO EUROPEO DI ADEGUAMENTO ALLA GLOBALIZZAZIONE (FEG)

MISURA 6

**INCENTIVI ALLE ASSUNZIONI DI LAVORATORI IN ESUBERO DELLA REGIONE AUTONOMA
SARDEGNA PROVENIENTI DA PORTO INDUSTRIALE DI CAGLIARI SPA - CICT**

Indice

Riferimenti normativi.....	2
Art. 1 -Obiettivo dell'intervento	4
Art. 2 - Risorse finanziarie.....	4
Art. 3 - Destinatari	4
Art. 4 – Beneficiari e tipologia dell'intervento.....	4
Art. 5. Requisiti di ammissibilità	4
Art. 6 - Importi dei contributi	5
Art. 7 - Cumulabilità con altri incentivi/sgravi	5
Art. 8 - Regime Aiuti di Stato	6
Art. 9–Esclusioni	6
Art. 10 - Termini e modalità di presentazione domande.....	7
Art. 11 - Documentazione.....	7
Art. 12–Istruttoria delle domande e controlli.....	8
Art. 13 - Erogazione del contributo	9
Art. 14 - Revoca del contributo.....	9
Art. 15–Obblighi e adempimenti del beneficiario	10
Art. 16 - Informazione e pubblicità	11
Art. 17 – Trattamento dei dati personali	11
Art. 18 - Responsabile del procedimento	11
Allegati.....	11

Riferimenti normativi

- Regolamento (UE) 2021/691 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro (FEG) e che abroga il Regolamento (UE) n. 1309/2013
- Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio del 17 dicembre 2020 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027
- Regolamento (UE, Euratom) [2018/1046](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014
- Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, recante disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti
- Valutazione intermedia del FEG 2014-2020 (*Mid-term evaluation of the European Globalisation Adjustment Fund, Final Report*) del dicembre 2016
- *Frequently Asked Questions*(FAQ). Commissione Europea - versione di novembre 2021
- Decisione di esecuzione della Commissione C(2021) 7587 final del 28.10.2021 che concede un contributo finanziario del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro per finanziare misure di politica attiva del lavoro a seguito dei casi di espulsione dal lavoro nel Porto Industriale di Cagliari spa - CICT;
- Accordo stipulato con ANPAL in data 18.05.2022 per la domanda EGF/2021/003 IT/Porto Canale;
- Legge regionale 17 maggio 2016, n. 9, recante "Disciplina dei servizi e delle politiche per il lavoro"
- Art. 10 della L.R. n. 9/2016 che istituisce l'Agencia sarda per le politiche attive per il lavoro (ASPAL), con sede a Cagliari, quale organismo tecnico della Regione dotato di personalità giuridica, di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale e contabile
- Deliberazione G.R. n. 27/19 del 23.07.2019 "Disposizioni per l'attuazione di politiche attive del lavoro nell'ambito di accordi per la proroga dei trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria ai sensi degli articoli 22 bis e 44, comma 11 bis, del D.Lgs. n. 148/2015. Regime transitorio"
- Deliberazione G.R. n. 34/12 del 07.07.2020 recante Modifiche ed integrazioni alla succitata Deliberazione che prevede di individuare l'ASPAL, *in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 10 comma 2 della L.R. 9 /2016, quale soggetto deputato alla attuazione ed alla gestione complessiva dell'intervento, dalla profilazione dei lavoratori e delle lavoratrici, all'attivazione di apposita procedura di evidenza pubblica ai sensi dell'articolo 12 della L. 241/90 e ss.mm.ii. per l'individuazione delle Agenzie formative accreditate secondo la Macro-tipologia C, di cui al Sistema di accreditamento regionale delle Agenzie e delle Sedi Formative (D.G.R. n.7/10 del 22.2.2005), interessate ad erogare i percorsi formativi in favore delle lavoratrici e dei lavoratori, e sino all'erogazione del voucher virtuale e di confermare la competenza in capo alla Direzione generale del Lavoro esclusivamente in relazione alla verifica dei requisiti di accreditamento delle Agenzie formative*
- L.R. 30 del 15.12.2020 "Attuazione dell'accordo quadro del 20 luglio 2020 tra il Governo e le Autonomie Speciali relativo al ristoro delle minori entrate a seguito dell'emergenza Covid 19 e ulteriori variazioni di Bilancio" che all'art 11, comma 2, lett.- c) autorizza a favore di ASPAL, l'ulteriore spesa di

Euro 1.400.000,00 per il cofinanziamento da parte dell'Amministrazione regionale di misure attive del mercato del lavoro a valere sul FEG;

- Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici;
- Legge 11 settembre 2020, n. 120, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni);
- Legge 29 luglio 2021, n. 108, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure;
- Legge regionale 13 marzo 2018, n. 8, Nuove norme in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- Regolamento per l'organizzazione, l'affidamento e l'esecuzione dei contratti pubblici di servizi, forniture e lavori, adottato con determinazione ASPAL 29 dicembre 2021, n. 3798, e divenuto esecutivo in data 20 gennaio 2022.

Art. 1 -Obiettivo dell'intervento

Il presente Avviso si configura quale strumento attuativo della misura denominata "Incentivi alle assunzioni di lavoratori in esubero della Regione Autonoma Sardegna provenienti dal Porto Industriale di Cagliari spa - CICT", previsto nella domanda presentata dalla Regione Sardegna sul programma FEG (Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro) e di cui all'Accordo del 18.05.2022 tra ASPAL e ANPAL, con l'obiettivo di favorire la ricollocazione nel mercato del lavoro degli ex-lavoratori del Porto Industriale di Cagliari spa - CICT attraverso incentivi alle imprese per assunzioni part-time o full-time a tempo determinato (minimo di 12 mesi) e a tempo indeterminato.

Attraverso il FEG l'Unione Europea vuole contribuire a favorire la ricollocazione nel mercato del lavoro dei lavoratori in esubero o lavoratori autonomi, la cui attività sia cessata nell'ambito di situazione di crisi aziendali, mediante la definizione di un piano individualizzato, che prevede l'erogazione di misure di politica attiva tra cui quelle previste dal suddetto Accordo.

Art. 2 - Risorse finanziarie

Gli interventi previsti dal presente Avviso sono finanziati con risorse del FEG e cofinanziati con risorse regionali, per un importo massimo di € 588.000,00¹.

Art. 3 - Destinatari

I destinatari del presente Avviso sono gli ex lavoratori del Porto Industriale di Cagliari spa - CICT, appartenenti al bacino dei 190 lavoratori (già destinatari di misure di politica attiva secondo i contenuti dell'accordo del 2 settembre 2019 tra azienda, parti sociali Assessorato Lavoro e Aspal) per i quali, su richiesta dell'ASPAL, quale organismo tecnico della Regione Sardegna, è stato mobilitato il Fondo (Domanda EGF/2021/003 IT/Porto Canale – Italia).

Art. 4 – Beneficiari e tipologia dell'intervento

Sono beneficiarie le imprese che assumono o abbiano assunto a partire dal 08/10/2020 (data di inizio ammissibilità spese domanda FEG) i lavoratori destinatari del presente Avviso e siano in possesso dei requisiti specifici indicati all'art. 5. I beneficiari devono avere sia alla data di presentazione della domanda di contributo che alla data di erogazione dello stesso almeno una sede operativa nel territorio italiano.

L'intervento finanziato consiste nell'assunzione a tempo indeterminato o tempo determinato per un minimo di 12 mesi, del lavoratore compreso nel bacino di cui all'articolo 3. È previsto un contributo sia in

¹ *l'importo complessivo è subordinato alla definitiva approvazione da parte della Commissione Europea dell'aggiornamento di domanda FEG)*

caso di assunzione full-time sia part-time, purché con un monte ore non inferiore al 50% delle ore stabilite dal contratto full-time previsto dal CCNL della categoria di riferimento. Non saranno ammesse richieste di contributo per part-time inferiori al 50% dell'orario full-time stabilito dal CCNL di riferimento.

Sono assunzioni a tempo indeterminato quelle indicate nella tabella delle tipologie contrattuali del Ministero del Lavoro con cod. A.01.00, così come rilevabile nella comunicazione obbligatoria di assunzione. Si considerano "assunzioni a tempo indeterminato" anche le trasformazioni di contratti da tempo determinato a tempo indeterminato.

Art. 5. Requisiti di ammissibilità

Le imprese richiedenti devono possedere, alla data di presentazione della domanda e per almeno i 12 mesi successivi alla data di assunzione, i seguenti requisiti:

1. aver assunto a partire dal 08/10/2020 (data di inizio ammissibilità spese domanda FEG) uno o più lavoratori destinatari del presente Avviso;
2. avere una sede operativa ubicata sul territorio italiano presso la quale viene assunto con contratto soggetto alla legislazione italiana il lavoratore per cui viene richiesto l'incentivo assunzionale;
3. essere regolarmente iscritte presso il registro delle imprese della CCIAA territorialmente competente con stato attivo (solo per coloro che sono tenuti a tale adempimento ad esempio imprese, società tra professionisti ecc.); ovvero essere regolarmente iscritte al relativo albo, elenco, ordine o collegio professionale, ove obbligatorio per legge, iscritte ad associazioni professionali inserite nell'elenco di cui alla L. 4/2013 art. comma 7 e/o alla L. R. n. 73/2008, iscritte alla Gestione Separata dell'INPS come liberi professionisti senza cassa, e – in ogni caso – essere in possesso di partita iva rilasciata da parte dell'Agenzia delle Entrate per lo svolgimento dell'attività (solo per i liberi professionisti);
4. essere in regola con la normativa sugli aiuti di Stato in regime "de minimis" (Regolamento (UE) n. 1407/2013);
5. essere in regola con le norme in materia contributiva e previdenziale attestata nel DURC;
6. garantire trattamenti non inferiori a quelli previsti dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro e territoriali, se presenti, sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale;
7. essere in regola con la normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro, assicurazioni sociali obbligatorie nonché rispettare la normativa in materia fiscale;
8. essere in regola con le assunzioni previste dalla Legge 68/99 sul collocamento mirato dei disabili;
9. essere regolarmente costituite secondo il proprio regime giuridico;
10. essere in regolare attività alla data di presentazione della presente domanda di incentivo assunzionale;
11. non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività o di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione del proprio stato, ovvero di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
12. non essere state destinatarie, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione, di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;
13. non essere destinatarie di provvedimenti di divieto, decadenza o sospensione di cui al Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136";
14. non aver ricevuto alcuna condanna, con sentenza passata in giudicato, per qualsiasi reato che determina l'incapacità a contrattare con la P.A;
15. non avere, nei propri confronti, cause di esclusione di cui all'art. 1 bis comma 14 della Legge 18/10/2001 n. 383 e s.m.i. e di non essere destinataria di sanzioni interdittive di cui al D.Lgs. n. 231/2001 o di altre sanzioni interdittive limitative, in via temporanea;
16. non aver effettuato nei sei mesi precedenti alla data di assunzione incentivata:
 - a. licenziamenti individuali o plurimi, ai sensi della normativa vigente;
 - b. licenziamenti collettivi ai sensi della normativa vigente;
 - c. procedure di mobilità ordinarie e in deroga ai sensi della normativa vigente.

Art. 6 - Importi dei contributi

Gli incentivi assunzionali saranno erogati fino all'esaurimento delle risorse disponibili. Gli importi degli stessi incentivi sono modulati nel seguente modo:

Tipologia contratto	Full-time	Part-time minimo al 50%
Tempo indeterminato	€ 6.500,00	€ 3.250
Tempo determinato per un minimo di 12 mesi	€ 3.500,00	€ 1.750

In caso di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato o da part-time a full-time durante il periodo di validità del presente Avviso, e comunque entro la data di conclusione del progetto FEG, è possibile richiedere l'integrazione dell'incentivo, esclusivamente se si riferisce allo stesso lavoratore per il quale è stato già ottenuto o richiesto l'incentivo per il tempo determinato/per il part-time.

Anche in caso di contratto a tempo determinato inizialmente sottoscritto per un tempo inferiore ai 12 mesi, che a seguito di proroga abbia raggiunto almeno i 12 mesi di durata complessiva, è possibile richiedere l'ammissione al beneficio.

L'accettazione della domanda è in ogni caso subordinata alla disponibilità di risorse economiche.

Art. 7 - Cumulabilità con altri incentivi/sgravi

L'incentivo assunzionale di cui al presente Avviso non può essere cumulato, per lo specifico lavoratore per il quale viene richiesto, con misure analoghe a valere su fondi comunitari o nazionali, previste dalla Regione Sardegna o da altre Amministrazioni pubbliche. La misura specifica finanziata infatti non può ricevere altre forme di sostegno finanziario da parte dell'Unione (divieto di doppio finanziamento).

Art. 8 - Regime Aiuti di Stato

L'art. 107, par. 1, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE), definisce gli aiuti di Stato come "aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsano o minacciano di falsare la concorrenza, nella misura in cui incidono sugli scambi tra gli Stati membri".

I contributi erogati sulla base del presente Avviso si configurano come "aiuti di Stato" e devono, pertanto, rispettare la normativa comunitaria in materia (Reg.(UE) 1407/2013 relativi agli aiuti di importanza minore "de minimis"). In particolare, secondo quanto disposto dal Regolamento citato, possono beneficiare dei suddetti aiuti tutte le imprese, a prescindere dallo status o inquadramento giuridico pubblico o privato, che svolgono un'attività economica. Per la definizione di impresa, si fa riferimento a quanto previsto dal codice civile e a quanto disposto dal Reg.(UE) 1407/2013 in materia di impresa "unica" e controllo/collegamento, formale e sostanziale tra imprese.

L'impresa beneficiaria di un aiuto "de minimis" non può, nell'arco di un periodo di tre esercizi finanziari (con termine dell'esercizio finanziario il 31 dicembre di ciascun anno), quello in corso più i due precedenti, ricevere più di 200.000 Euro di sovvenzioni pubbliche erogate a titolo di "de minimis", incluso l'aiuto in oggetto. Per le imprese attive nel settore del trasporto su strada la soglia massima ammessa all'esenzione "de minimis" è di 100.000 Euro.

Ai fini della dichiarazione che le imprese devono rilasciare nell'ambito del presente Avviso in merito al rispetto della regola del "de minimis", i contributi ricevuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti vanno calcolati con riferimento alla specifica impresa che richiede il contributo pubblico secondo quanto disposto dal Reg. (UE) 1407/2013 in materia di impresa "unica" e controllo/collegamento, formale e sostanziale tra imprese. Gli aiuti "de minimis" sono da considerarsi concessi nel momento in cui all'impresa è accordato, a norma del regime giuridico nazionale applicabile, il diritto di ricevere gli aiuti indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti "de minimis" all'impresa.

I massimali si applicano a prescindere dalla forma degli aiuti “de minimis” già percepiti dall’azienda, e sono indipendenti dal fatto che l’aiuto sia stato concesso dallo Stato membro, finanziato interamente o parzialmente con risorse provenienti dall’Unione.

La dichiarazione “de minimis” allegata alla domanda deve riguardare tutti i contributi ricevuti a titolo di “de minimis”, nell’arco di tempo dei 3 esercizi finanziari, dall’impresa che richiede il contributo, indipendentemente dalle unità locali o unità produttive per le quali i contributi sono stati ricevuti. L’Amministrazione effettuerà in fase di istruttoria della singola domanda il controllo sul rispetto del regime “de minimis” da parte dell’azienda che ha presentato la domanda di contributo, e registrerà la normativa, la misura di aiuto, il bando e gli aiuti individuali concessi ed erogati nell’apposito Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA) e provvederà all’aggiornamento di tali dati.

Art. 9—Esclusioni

Non potranno usufruire dei benefici previsti dal presente Avviso:

- a) le imprese che abbiano beneficiato, per il medesimo lavoratore, di qualsiasi altro incentivo all’occupazione;
- b) le assunzioni con contratti di lavoro domestico;
- c) le assunzioni con contratti di somministrazione;
- d) le assunzioni presso aziende operanti nei settori delle scommesse, lotterie e case da gioco.

L’incentivo è subordinato altresì a quanto disposto dall’art. 31 del Dlgs. 150/2015, per come di seguito:

- a) gli incentivi non spettano se l’assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all’assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;
- b) gli incentivi non spettano se l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;
- c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro ha in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive;
- d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest’ultimo in rapporto di collegamento o controllo.

Art. 10 - Termini e modalità di presentazione domande

La domanda, comprensiva della documentazione di cui al Art. 11 del presente Avviso, dovrà essere compilata utilizzando l’apposita modulistica (Allegato 1) e inviata esclusivamente per via telematica all’indirizzo PEC agenzialavoro@pec.regione.sardegna.it utilizzando, pena la non ammissibilità, la casella di posta elettronica certificata (PEC) dell’impresa che presenta la domanda. Le domande di contributo potranno essere presentate a partire dalle **ore 8.00 del giorno 03/10/2022, dovranno pervenire entro le ore 12:00 del giorno 30/06/2023** e saranno istruite in ordine cronologico di arrivo (data e orario di consegna della PEC) e fino ad esaurimento delle disponibilità di risorse.

La domanda è soggetta all’imposta di bollo di 16,00 euro. La marca da bollo dovrà essere apposta sul frontespizio del documento e successivamente “annullata” mediante l’apposizione sulla stessa della data di presentazione della domanda. L’originale della domanda con la marca da bollo apposta e debitamente annullata dovrà essere conservata dal richiedente per eventuali controlli da parte dell’amministrazione.

Al momento della richiesta di contributo, pena la non ammissibilità, l'impresa deve aver già provveduto alla trasmissione telematica del modello UNILAV relativo all'assunzione del/i lavoratore/i destinatario/i della richiesta di contributo.

La domanda di contributo, pena la non ammissibilità, dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa.

Art. 11 - Documentazione

La richiesta di contributo dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

- Domanda di incentivo assunzionale (Allegato 1)
- Dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 e smi (Allegato 2)
- Riepilogo dei dati dei lavoratori (Allegato 3)
- Dichiarazione di "Tracciabilità dei flussi finanziari" (Allegato 4)
- Copia del Contratto di assunzione
- Fotocopia fronte/retro del documento d'identità, leggibile e in corso di validità, del legale rappresentante dell'impresa.

Se la richiesta di contributo riguarda più lavoratori, è sufficiente presentare un'unica domanda (Allegato 1), corredata di tutti i documenti dei lavoratori per i quali è richiesto l'incentivo.

Le richieste di contributo non complete della documentazione stabilita nel presente Avviso non saranno ammesse salvo quanto previsto all'art.12.

Art. 12–Istruttoria delle domande e controlli

A seguito della presentazione delle domande, l'ASPAL procede all'istruttoria delle stesse avvalendosi di un nucleo istruttorio appositamente nominato che provvede alla verifica dell'ammissibilità, accertando la sussistenza dei requisiti per l'accesso alla concessione dell'incentivo di cui all'articolo 5.

L'Amministrazione procederà alla concessione dei contributi mediante una procedura "a sportello" e istruirà le domande secondo l'ordine cronologico di invio telematico delle stesse, che costituisce unico elemento di priorità nell'assegnazione dell'agevolazione, e fino alla concorrenza delle risorse disponibili. Il contributo economico sarà assegnato previa verifica della sussistenza di tutti i requisiti di cui al presente Avviso.

L'ASPAL, nel rispetto delle disposizioni relative al soccorso istruttorio, potrà richiedere approfondimenti e integrazioni documentali che dovranno pervenire entro 10 giorni lavorativi.

In caso di risposta insufficiente da parte dell'impresa richiedente sugli approfondimenti, precisazioni e chiarimenti richiesti, l'ASPAL potrà sollecitare le necessarie integrazioni fissando un termine perentorio di ulteriori 5 giorni lavorativi.

Nel caso di omissioni di documenti tra quelli indicati all'art. 11, l'integrazione non è consentita, mentre è ammessa la mera regolarizzazione, consistente nella rettifica di errori materiali e di refusi attraverso il ricorso all'istituto del soccorso istruttorio.

La mancata presentazione delle suddette integrazioni entro il termine stabilito, ovvero l'eventuale esito negativo, comporterà la non ammissibilità della domanda di accesso al contributo. L'ASPAL non assume alcuna responsabilità nel caso di presentazione di domande incomplete ovvero la ricezione di documenti illeggibili inviati a seguito della richiesta di integrazioni.

L'elenco delle domande accolte e di quelle non accolte con le relative motivazioni, sarà approvato con atto del Direttore del Servizio Coordinamento e Governance delle strutture territoriali entro 60 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Direttiva n. 2/2022 del Segretario Generale della Regione Autonoma della Sardegna, in riferimento al combinato disposto degli artt. 2 comma 9 quinquies della L. 241/1990 e dell'art. 19 comma 2 della L.R. 24/2016, e pubblicato sul sito

internet www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperilavoro. L'atto sopra citato costituisce atto di concessione del finanziamento nel quale risulta che l'aiuto è concesso in base al Reg. (UE) 1407/2013 nel rispetto del massimale previsto. Tutto ciò ai fini della corretta registrazione dell'aiuto concesso nel Registro Nazionale Aiuti di Stato gestito dal MISE.

A conclusione dell'istruttoria, ASPAL trasmette al soggetto beneficiario apposita lettera di concessione all'indirizzo PEC indicato nella domanda. ASPAL.

Il soggetto beneficiario è responsabile della regolarità di tutti gli atti di propria competenza connessi all'ammissibilità dell'incentivo assunzionale. È altresì responsabile, come per le dichiarazioni rese in autocertificazione, di ogni altra attestazione resa nel corso di realizzazione delle attività.

L'ASPAL, anche per il tramite di soggetti delegati, si riserva la facoltà di effettuare in qualunque momento le opportune verifiche e controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati, sulla regolarità del percorso finanziato, sull'osservanza degli obblighi cui sono soggetti i destinatari e sulla regolarità della documentazione presentata.

In presenza di dichiarazioni false e mendaci e riscontrate irregolarità (di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. n. 445/2000), l'Amministrazione revocherà l'ammissione del/dei destinatario/i al percorso oggetto del presente Avviso e a tutti i benefici connessi e procederà con l'eventuale segnalazione all'Autorità Giudiziaria per i provvedimenti di competenza.

L'ASPAL ha facoltà di chiedere ai destinatari ogni necessario chiarimento o integrazione finalizzato al buon esito delle verifiche e dei controlli; il/la destinatario/a del beneficio si impegna, con la partecipazione al presente Avviso, a collaborare alle attività di verifica, controllo e monitoraggio da parte dell'ASPAL e/o soggetti delegati, rispondendo ad ogni chiarimento ed inoltrando ogni integrazione richiesta nei termini e nei modi indicati dall'ASPAL.

I soggetti beneficiari sono tenuti a consentire lo svolgimento delle verifiche in loco che gli organi di controllo comunitari, nazionali e regionali potranno effettuare, anche senza preavviso, in ogni fase dell'attività nonché ad attività concluse.

Tutta la documentazione dovrà essere conservata presso la sede del soggetto beneficiario per un periodo di 5 anni.

Art. 13 - Erogazione del contributo

L'ASPAL erogherà l'Incentivo assunzionale in un'unica soluzione, e fino a concorrenza dei fondi disponibili, a conclusione dell'istruttoria, previa verifica dei requisiti di ammissibilità (per l'impresa richiedente e per i lavoratori assunti) come dichiarati in sede di domanda.

L'erogazione del contributo sarà effettuata sul conto corrente dedicato ai rapporti con la P.A., specificamente indicato dall'impresa richiedente al momento della presentazione della domanda di concessione.

Ai fini dell'erogazione dell'Incentivo, l'ASPAL attiverà specifici controlli sulle autodichiarazioni rese, ai sensi del DPR 445/2000, dalle imprese. In caso di accertata mancata corrispondenza tra le autodichiarazioni rese dai beneficiari e i controlli effettuati sulle stesse da parte dell'ASPAL, sarà disposta la decadenza dal beneficio o la revoca, per l'intero ammontare, in caso di contributo già concesso.

Qualora il pagamento sia stato erogato e ad un successivo controllo da parte dell'ASPAL il lavoratore risultasse licenziato prima dei 12 mesi dalla data di assunzione a tempo indeterminato, o prima della scadenza prevista dal contratto a tempo determinato, l'impresa dovrà restituire il contributo ricevuto, salvo i casi di licenziamento per giusta causa previsti dalla normativa vigente in materia. A norma del Regolamento Aspal, qualora il beneficio/incentivo venga revocato per carenza, anche sopravvenuta, dei

requisiti di ammissibilità, la restituzione delle somme indebitamente percepite non potrà essere oggetto di restituzione rateale.

Art. 14 - Revoca del contributo

I contributi oggetto del presente Avviso sono vincolati al mantenimento del contratto di lavoro per almeno 12 mesi calcolati dalla data di assunzione. Nel caso in cui il rapporto di lavoro si concluda anticipatamente, si procederà alla revoca del contributo, secondo le modalità di seguito specificate.

È prevista la REVOCA TOTALE del contributo nel caso in cui:

- il soggetto beneficiario, di cui all'articolo 4, risolva anticipatamente, ossia prima dei 12 mesi, il rapporto di lavoro oggetto del contributo;
- in sede di controlli, si rilevi la presenza di irregolarità amministrative o contabili che si configurino come violazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, con particolare riguardo alla normativa in materia di rapporti di lavoro, regolarità contributiva e fiscale;
- pensionamento intervenuto prima dei 12 mesi-

In caso di dimissioni volontarie (escluse quelle per giusta causa), in caso di licenziamento per giusta causa o in caso di decesso del lavoratore, intervenuti prima della scadenza dei 12 mesi di mantenimento della posizione occupazionale, il contributo verrà rimodulato e riproporzionato sulla base del numero dei mesi di effettivo lavoro svolto.

In caso di dimissioni per giusta causa, l'ASPAL si riserva di revocare l'intero contributo. Qualora si sia già proceduto con l'erogazione del contributo, l'ASPAL procederà al recupero delle somme. In caso di revoca o rimodulazione del contributo, il beneficiario dovrà restituire all'ASPAL oltre alla quota capitale, anche gli interessi legali che saranno calcolati dalla data dell'erogazione del contributo alla data dell'effettiva restituzione e/o recupero dello stesso.

La revoca o la rimodulazione del contributo sarà disposta con atto del Direttore del Servizio Coordinamento e Governance delle strutture territoriali, previa ricezione e valutazione delle eventuali controdeduzioni inviate da parte delle imprese interessate.

Non si procederà alla revoca del contributo nei casi in cui l'impresa beneficiaria sia interessata da trasformazioni inerenti alla natura giuridica che non compromettano l'occupazione del lavoratore.

Art. 15 – Obblighi e adempimenti del beneficiario

Di seguito vengono riportati i principali obblighi e/o adempimenti che il soggetto beneficiario è tenuto a rispettare, pena la revoca del contributo:

- osservare le normative comunitarie, nazionali e regionali in materia di fondi strutturali ed accettare il controllo della Regione Sardegna, Stato italiano ed Unione Europea;
- rispettare gli obblighi informativi ai fini del monitoraggio fisico, finanziario e procedurale previsti nell'ambito del Fondo FEG;
- rendere disponibile tutta la documentazione necessaria alla gestione e al monitoraggio dell'intervento;
- conservare adeguatamente su supporto cartaceo e/o informatico tutta la documentazione inerente all'assunzione;
- garantire la disponibilità ai controlli in loco, sia in itinere sia a chiusura dell'intervento, da parte dei revisori nazionali ed europei;
- rendere disponibili i documenti giustificativi per un periodo di cinque anni dopo la chiusura dell'intervento;
- applicare il contratto collettivo nazionale adottato dall'Impresa a tutto il personale dipendente;
- assicurare la tracciabilità delle movimentazioni finanziarie attraverso un conto corrente bancario dedicato se pur non esclusivo nel rispetto della L. 136/2010 e s.m.i;

- non mettere in pratica atti, patti o comportamenti discriminatori ai sensi degli artt. 25 e 26 del D.lgs 198/2006 accertati da parte della Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente;
- su richiesta dell'Amministrazione della Regione Sardegna/ASPAL, esibire la documentazione originale;
- fornire con cadenza periodica e secondo le modalità stabilite dall' Amministrazione della Regione Sardegna/ASPAL, tutti i dati richiesti relativi al finanziamento ricevuto;
- assicurare la massima collaborazione per lo svolgimento delle verifiche con la presenza del personale interessato;
- agevolare l'attuazione dei controlli nel corso delle visite ispettive;
- fornire le informazioni ordinarie e straordinarie richieste dall'ASPAL entro i termini fissati;
- assicurare la massima trasparenza e parità di trattamento secondo il principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (Direttiva riguardante n. 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006 e Raccomandazione della Commissione 2014/124/UE del 07/03/2014 sul potenziamento del principio della parità retributiva tra uomini e donne tramite la trasparenza).;
- comunicare tempestivamente qualsiasi modifica soggettiva o oggettiva rilevante sia ai fini della concessione sia dell'erogazione dell'incentivo.

In caso di inosservanza di uno o più obblighi posti a carico del soggetto beneficiario, l'ASPAL, previa diffida ad adempiere, procederà alla revoca del finanziamento e al recupero delle somme erogate.

Art. 16 - Informazione e pubblicità

I beneficiari hanno specifiche responsabilità in materia di informazione e comunicazione; in particolare, essi sono tenuti ad attuare una serie di misure in grado di far riconoscere il sostegno dei fondi.

Il beneficiario, come riportato dall'articolo 12 del Regolamento FEG (Regolamento (Ue) 2021/691 del 28 aprile 2021), al fine di garantire che i destinatari siano correttamente informati in merito al finanziamento, dovrà usare, su tutti i materiali informativi e documentali, *“l'emblema dell'Unione in conformità dell'Allegato IX del regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, e migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti («regolamento recante disposizioni comuni per gli anni dal 2021 al 2027»)*, unitamente alla semplice dichiarazione sui finanziamenti *«cofinanziato dall'Unione europea»*.

Art. 17 – Trattamento dei dati personali

Il Titolare del trattamento dei dati personali è ASPAL, che li tratterà in conformità alla normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento (UE) 2016/679, D. Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018). I contenuti dell'Informativa, di cui i partecipanti al presente Avviso danno atto di averne preso visione, sono disponibili alla pagina <https://www.aspalsardegna.it/wp-content/uploads/2022/03/informativaprivacyaspalappalti.pdf>

L'informativa sulla privacy ha la finalità di spiegare in maniera chiara:

- il motivo del trattamento dei dati personali;
- quali dati personali vengono trattati;
- chi tratta i dati personali;
- come vengono trattati i dati personali e per quanto tempo vengono conservati;
- come esercitare i diritti relativamente al trattamento dei dati personali.

I dati acquisiti in esecuzione del presente Avviso pubblico devono essere forniti obbligatoriamente in quanto necessari per l'erogazione del relativo servizio richiesto e, comunque, per il raggiungimento delle

finalità istituzionali assegnate dalla legge. Il rifiuto di fornire i dati obbligatori comporta per l’Agenzia l’impossibilità di eseguire le prestazioni e i compiti per i quali tali dati sono necessari. I dati forniti nell’ambito della domanda di contributo saranno inseriti nel Sistema informativo FEG (SIFEG).

Art. 18 - Responsabile del procedimento

Il Responsabile del Procedimento è il Dott. Eugenio Annicchiarico – Servizio coordinamento dei servizi territoriali e governance -Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro - ASPAL Via IsMirrionis n°195 09122 Cagliari - Partita Iva 92028890926 pec agenzialavoro@pec.regione.sardegna.it e-mail aspal.coordinamento.cittadino@aspalsardegna.it.

Richieste di informazioni e/o chiarimenti in merito all’Avviso possono essere inoltrate al seguente indirizzo mail: agenzialavoro.urp@regione.sardegna.it a decorrere dalla data di pubblicazione del presente Avviso sul sito istituzionale dell’ASPAL www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperillavoro/.

Le domande più frequenti saranno trasformate in FAQ e pubblicate, sul sito www.regione.sardegna.it/agenziaregionaleperillavoro/.

La verifica dei nominativi dei lavoratori destinatari degli incentivi previsti all’art. 3 dell’Avviso, può essere effettuata dalle aziende mediante il supporto del Settore Coordinamento dei servizi alle Imprese erogate dai CPI, inviando una apposita mail all’indirizzo aspal.coordinamento.impresa@aspalsardegna.it e indicando nell’oggetto “verifica bacino lavoratori ex Porto Industriale di Cagliari spa-CICT avviso incentivi alle assunzioni”.

Allegati

- Domanda di incentivo assunzionale (Allegato 1)
- Dichiarazioni ai sensi del D.P.R. 445/2000 e smi (Allegato 2)
- Riepilogo lavoratori in excel (Allegato 3)
- Dichiarazione “Tracciabilità dei flussi finanziari” (Allegato 4)